Roma - Cefalù, lì 24 gennaio 2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

pec: va@pec.mite.gov.it

e p.c. MINISTERO DELLA CULTURA

- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

pec: sss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c. Servizio Soprintendenza Beni Culturali

E AMBIENTALI DELLA REGIONE SICILIANA

pec: sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto:

Procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 d.lgs 152/2006 avviata con istanza del 7.4.2022, relativa al progetto presentato da AM Energie Rinnovabili s.r.l. per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Serra del Vento", per una potenza complessiva pari a 20 MW e opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Gangi e Bompietro (PA) - Istanza di cui alla nota prot. n. 003-0000123-GEN/2022 del 07/04/2022 - Codice Procedura MiTE 8309 del 20.4.2022

Scrivo la presente in nome, per conto e nell'interesse della società AM Energie Rinnovabili s.r.l., avendone ricevuto espresso incarico con riferimento alla procedura in oggetto, per significare quanto di seguito.

Con istanza presentata in data 20.4.2022, la scrivente società AM Energie Rinnovabili s.r.l. ha dato avvio al procedimento inteso alla valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrofotovoltaico, denominato "Serra del Vento", per una potenza complessiva di immissione in rete pari a 20,0 MW e opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Gangi e Bompietro.

In data 4.11.2022, con nota prot. n. 5311-P, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR richiedeva valutazioni alla Regione Siciliana, Soprintendenza BBCCAA di Palermo, relativamente al progetto specificato in oggetto, finalizzate alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

A seguito di istanza di accesso *ex* artt. 22 segg. della legge n. 241 del 1990 presentata in data 14.12.2022, l'odierna scrivente otteneva l'ostensione della <u>nota prot. n. 22272 del 25.11.2022 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana.</u>



Presane visione, l'odierna scrivente ha potuto apprendere che, con detta nota, il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana prescriveva la **NON ALLOCAZIONE** di pannelli fotovoltaici nelle aree progettuali "D" ed "F", "al fine di evitare l'impatto cumulativo con l'impianto adiacente in fase di approvazione".

Con istanza in data 21.7.2021, Alta Capital 8 s.r.l. ha richiesto il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico regionale (P.A.U.R.), per la realizzazione di un impianto Agrivoltaico Integrato Ecocompatibile di potenza di 60 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione e all'esercizio, da realizzarsi nel Comune di Gangi (PA) in C.da Rolica.

Orbene, ad avviso della scrivente, <u>la suindicata nota del Servizio</u> Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana si espone ad alcuni rilievi che verranno esposti nel prosieguo, non senza aver prima offerto un quadro della disciplina normativa che più rileva nella fattispecie.

La principale norma di riferimento in materia di impatti cumulativi è quella di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28 del 2011, che dispone che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, da localizzare nella medesima area o in area contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale; si è così assegnata alla valutazione d'impatto ambientale un ruolo di coordinamento che il già citato D.Lgs. n. 152/2006 non le assegnava pienamente.

Secondo le Linee Guida Nazionali (cfr. paragrafo 17 e Allegato IV, punto 3.1 del DM 10 settembre 2010), "Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazioni.

Tutti i riferimenti normativi richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale ad ampio raggio, coinvolgendo **aspetti ambientali e paesaggistici** di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla **presenza, non solo** *reale* **ma anche** *prevista* di altri impianti di produzione di energia per lo sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali *impatti cumulativi* connessi.

Le Linee Guida sono vincolanti nei confronti delle Regioni - anche di quello a statuto speciale - in virtù del fatto che esse costituiscono "necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003" (sentenza Corte Cost. n. 275 del 2012) e che sono state adottate, in ragione degli ambiti materiali che vengono in rilievo, in sede di Conferenza unificata e quindi nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (sentenza Corte Cost. n. 308 del 2011).



Pertanto, la "ponderazione concertata" imposta dal comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ai fini del bilanciamento fra esigenze connesse alla produzione di energia ed interessi ambientali (sentenza Corte Cost. n. 192 del 2011) assegna alle predette Linee Guida lo stesso carattere di "principi fondamentali" delle norme dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Tanto precisato in ordine alla *natura* e al *rango* che, nell'attuale contesto ordinamentale, vanno riconosciuti alle Linee Guida nazionali, <u>occorre ora richiamare</u> l'attenzione sul criterio **"criterio cronologico"**, stabilito dall'art. **14.3** di dette linee guida;

Detto criterio viene letteralmente riferito dal suddetto art. 14.3 alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Il comma 3 dell'art. 14 ("Avvio e svolgimento del procedimento unico") delle L.G.N. dispone, infatti, che "Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento";

Tuttavia, proprio <u>il criterio di priorità cronologica</u> enucleato dal suddetto articolo, come si evince anche dalla giurisprudenza amministrativa, non può non avere dei riflessi <u>sia sull'ordine</u> in cui devono essere presi in considerazione ed esaminati i vari progetti, ai fini della valutazione di impatto ambientale, <u>sia</u> sulla relativa determinazione.

<u>Dunque, gli artt. 21 e seguenti del D.Lgs. n. 153 del 2006, l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011 e le Linee Guida Nazionali, al Paragrafo 17 e all'Allegato 4 (punto 3.1.), impongono che la valutazione vada effettuata in termini cumulativi,</u>

¹ La scelta di adottare le Linee Guida in Conferenza Unificata va ricondotta allo *schema della cd. chiamata in sussidiarietà*.

Il legislatore statale, in questo caso, ha previsto una **specifica forma di leale collaborazione**, che non è semplicemente "forte" (l'intesa) ma è addirittura "fortissima", dal momento che non si parla di atto statale emanato per l'appunto "di intesa" con Regioni ed enti locali, <u>ma di un vero e proprio atto «**congiuntamente elaborato**» (adottato sì "in Conferenza", ma sia pure su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico).</u>

L'affermata natura *regolamentare* delle Linee Guida mal si concilierebbe con la riserva di competenza regolamentare alle Regioni nelle materia di potestà concorrente. Proprio per escludere la violazione dell'art. 117, Cost. è stato necessario ricondurre l'adozione delle Linee Guida al meccanismo della cd. *chiamata in sussidiarietà*, secondo lo schema delineato dalla Corte costituzionale nella **sentenza n. 303 del 2003**, che consente allo Stato di esercitare funzioni amministrative (regolamentari) in materia di competenza regionale per rispondere a **superiori esigenze di unitarietà**, a patto che sia garantito il rispetto del **principio di leale collaborazione** mediante adeguate forme: nel caso di specie, non semplicemente l'*intesa*, un atto "*congiuntamente elaborato*" - dunque sin dalla sua fase genetica - tra tutti i diversi livelli di governo coinvolti (Stato, Regioni ed enti locali).

La Corte costituzionale (sent. n. 11/2014) ha pertanto chiarito il valore di *norma interposta* delle L.G.N., la cui violazione determina un'indiretta lesione della legge statale di principio (il d.l.vo n. 387/2003), segnando, conseguentemente, il contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. che individua il riparto della potestà legislativa di Stato e Regioni nelle materie cd. "concorrenti".



proprio al fine di evitare un'elusione della normativa di riferimento, di derivazione comunitaria, **rispetto a**:

- a. impianti in esercizio,
- b. impianti per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica (ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente), ma non ancora realizzati;
- c. impianti per i quali i procedimenti siano ancora in corso.

In tal senso, si vedano **T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII,** n. 1404/2014 e n. 3207/2016; **T.A.R. Puglia, Bari,** n. 1686/2012; **Cons. Stato, Sez. Quinta,** 21 aprile 2016, n. 1583.

In ogni caso, il *criterio di priorità cronologica* non può essere inteso ed essere applicato alla stregua di una prelazione: detto criterio attribuisce una prevalenza nell'ordine in cui devono essere esaminate le diverse istanze di valutazione di impatto ambientale, ma non una preferenza che condiziona lo sviluppo e l'esito di tale procedimento: in altre parole, tale criterio non opera come se si trattasse del gioco del "rubabandiera"! Esso, semplicemente, indica e suggerisce un ordine nell'esame delle istanze presentate, una volta che queste siano state considerate *procedibili*, perché accompagnate dai documenti costituenti il *contenuto minimo* di tali istanze, ai sensi dell'art. 13 delle linee guida nazionali ex DM 10 settembre 2010.

Proprio al fine di evitare che ogni singolo procedimento di valutazione di impatto ambientale non conduca ad esiti contraddittori con quelli di procedimenti afferenti ad impianti contermini, è necessario che l'amministrazione procedente possa disporre di un base comune e condivisa di informazioni (veritiere e non falsate!) che comprenda, come detto, 1) il complesso dei progetti realizzati, 2) quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, nonchè 3) quelli in corso di valutazione.

Ora, nel caso in esame, si è avuto modo di compulsare il Verbale della Conferenza di Servizi del 5.10.2022 (rif. procedura n. 1597), relativo al progetto della società Alta Capital 8 s.r.l., rilevando, anche dai pareri endoprocedimentali (alcuni dei quali negativi) emessi dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio unico regionale avviato da detta società con istanza del 21.7.2021, che, in realtà, il progetto *de quo* non si trova affatto "*in fase avanzata di autorizzazione*", come sostenuto dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana.

Più in particolare, a pag. 8 del Verbale della Prima Conferenza dei Servizi Istruttoria del 5.10.2022 - afferente alla suddetta istanza di P.A.U.R., presentata da Alta Capital 8 s.r.l. in relazione al progetto per la "Realizzazione di un impianto Agrivoltaico Integrato Ecocompatibile di potenza di 60 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel Comune di Ganci (PA) in C.da Rolica"; in particolare - si legge che: "Il progetto presentato in uno all'istanza P.A.U.R. contiene un'ipotesi di connessione e sottostazione elettrica attualmente come le altre al vaglio del tavolo tecnico stesso al fine dell'approvazione di TERNA S.p.A. ed emissione del progetto benestariato. Resta onere del Proponente - come previsto dal TICA - introdurre



nel proprio progetto il progetto benestariato da TERNA S.p.A. per l'acquisizione di tutti i pareri necessari alla costruzione e all'esercizio in ambito P.A.U.R. da volturare alla stessa TERNA S.p.A."

In questo contesto, <u>il progetto di Alta Capital 8 s.r.l. risulta essere in una situazione di stallo amministrativo difficilmente superabile</u>, ove si consideri che <u>l'impianto di Alta Capital 8 s.r.l. dovrebbe recapitare l'energia elettrica in una stazione di alta tensione a 380 kW che ancora non risulta progettata, in quanto l'infrastruttura (la rete elettrica) sarà realizzata, verosimilmente, non prima di 7/8 anni!!!</u>

Al contrario, l'iniziativa presentata da AM Energie Rinnovabili srl (procedura MiTE 8309/2022) è di pronta realizzazione in quanto è già munita di STMG, con recapito Energia nella Stazione elettrica Terna "Serra del Vento", ove già la stessa ditta ha uno stallo in esercizio a servizio dell'impianto eolico recentemente realizzato. L'esistente rete di trasporto dell'energia sarà condivisa tra i due impianti.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, l'odierna esponente, come sopra rappresentata ed assistita, invita Codeste Amministrazioni a prendere atto delle suestese osservazioni e

chiede

- che il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana voglia rimediare ai vizi di legittimità che, attualmente, alla stregua delle suesposte osservazioni, inficiano la nota in data 25.11.2022;
- voglia tener conto di quanto sopra richiamato e, pertanto, non ponga prescrizioni e/o restrizioni relative alle zone "D" ed "F" del progetto in oggetto nel caso in cui questo venga realizzato in tempi brevi e, comunque, prima di quello presentato dalla società Alta Capital 8 s.r.l.

Echiede altresì

che le competenti Autorità Ministeriali tengano conto di quanto significato con la presente nota, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in ordine al procedimento emarginato in oggetto.

Con osservanza

Avv. Massimo Ragazzo

Firmato

digitalmente da

Massimo

Ragazzo

Data:

2023.01.24

18:53:51 +01'00'